

STATUTO COMITATO PROMOTORE PARCO DELLA MEMORIA

Articolo 1

E' costituito il "Comitato promotore Parco della Memoria" dagli Enti e dalle Amministrazioni locali che hanno sottoscritto il presente Statuto, tramite il loro rappresentante pro – tempore.

Articolo 2

Il Comitato opera per la costituzione del "Parco della memoria. Piccole Dolomiti, Grandi altipiani", con le seguenti finalità:

- progettare il Parco, nella sua dimensione territoriale e nei suoi contenuti culturali, avvalendosi di un apposito Comitato scientifico incaricato di redigere il Progetto culturale;
- individuare, coerentemente con la progettazione del Parco e del suo Progetto culturale, un Piano di interventi riguardanti strutture e infrastrutture;
- coordinare e realizzare un programma di manifestazioni culturali e di divulgazione in nome del costituendo Parco al fine di esplicitarne gli scopi;
- realizzare un progetto di comunicazione che accompagni la nascita del Parco.

Articolo 3

Il Comitato è domiciliato in Trento, Via Torre d'Augusto, 41 presso la Fondazione Museo storico del Trentino.

A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre, istituire sedi secondarie e succursali e potrà svolgere tutte quelle attività finanziarie in genere ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 4

Il Comitato promotore avrà durata fino alla costituzione del Parco e si intenderà automaticamente sciolto con la nascita formale del Parco stesso.

Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 5

Il Comitato promotore elegge:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Coordinatore del Comitato scientifico;
- un Rappresentante per ogni ambito territoriale in cui è suddiviso il Parco.

Presidente, Vicepresidente, Segretario, Coordinatore scientifico e i Rappresentanti degli ambiti territoriali formano l'Esecutivo del Comitato stesso.

Tutte le cariche hanno una durata annuale.

Articolo 6

Il Comitato promotore è composto da un rappresentante per ogni Ente e Amministrazione locale aderente. Le riunioni sono valide alla presenza della metà dei componenti del Comitato. Ciascun dei componenti, se munito di delega, può votare anche in nome di altri componenti, fino al numero di due.

La convocazione è firmata dal Presidente o dal Vice Presidente. In essa viene indicato data, orario e ordine del giorno della riunione.

Qualunque deliberazione si considera approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti

Possono aderire al Comitato promotore gli Enti e le Amministrazioni locali che ne facciano motivata domanda. L'Esecutivo si riserva di esaminare e accettare la candidatura.

Articolo 7

Il Comitato promotore nomina il Comitato scientifico.

Articolo 8

L'esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si chiuderà al 31 dicembre 2010 e così i successivi fino alla chiusura di tutti i costi attivi e passivi relativi alle attività promosse direttamente dal Comitato.

Articolo 9

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.